



ALLEGATO A alla Dgr n. 1113 del 01 luglio 2014

pag. 1/4

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “.....” presentato nell’ambito del Bando Nazionale Ricerca Sanitaria Finalizzata 2011-2012.

Premesso che:

in conformità a quanto disposto dall’art. 12 e dall’art. 12 bis del D. Lgs. 502/1992, come modificato e integrato dal D. Lgs. 229/1999, concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute (Ministero) dei progetti di ricerca presentati dai Destinatari Istituzionali (D.I.), individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei Progetti di ricerca finalizzata e giovani ricercatori per l’anno 2011-2012, approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 17 maggio 2012, disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione del Veneto (Regione) e l’Azienda Sanitaria Capofila (Azienda);

il comma 814 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) dispone che, nell’ambito delle risorse previste dall’art. 12 del D. Lgs. 502/1992, il 5% dei fondi a carico del Ministero sia destinato, in via sperimentale, al finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria svolti dai D.I. individuati dall’art. 12 bis del D. Lgs. 502/1992, e presentati da giovani ricercatori, in qualità di Principal Investigator (P.I.), intendendo ricercatori di età inferiore ai quarant’anni;

il Ministro, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha definito il Programma di attuazione dell’attività di ricerca, prevedendo procedure distinte per le diverse tipologie di progetto, attraverso il Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012, pubblicato il 27 novembre 2012. Il Bando prevede la possibilità di presentare progetti di ricerca clinico-assistenziale e biomedica, mettendo a disposizione risorse economiche complessive ammontanti a euro 134.731.095,00 e individuando i criteri guida, gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari e le aree tematiche a cui devono rispondere i progetti, in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN) e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

a seguito del processo di valutazione dei Progetti presentati, il Ministero ha approvato la graduatoria finale proposta dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, la quale ricomprende il Progetto di ricerca finalizzata/giovani ricercatori “.....” area (Progetto) presentato dalla Regione in qualità di D.I.;

la Regione, in qualità di D.I. del Progetto, ha la responsabilità del coordinamento metodologico e organizzativo delle attività di ricerca e, a tal fine, deve stipulare apposita Convenzione, redatta secondo lo schema tipo approvato con DGRV n. del, che disciplina i conseguenti rapporti di collaborazione/amministrativi/finanziari con l’Azienda che, con la partecipazione delle Unità Operative previste dal Piano esecutivo del Progetto, provvede alla realizzazione delle attività di ricerca;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra

REGIONE DEL VENETO

rappresentata da ..., nato/a a ... il ... e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di, ai sensi della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

e

AZIENDA SANITARIA CAPOFILA.

rappresentata da nato/a a ...il ..., che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda, con sede in ..., codice fiscale n, nella sua qualità di

si stipula e conviene quanto segue.

ART. 1

1. Con la presente Convenzione l'Azienda si impegna a svolgere il Progetto di ricerca "....." secondo quanto riportato nel Piano esecutivo presentato dalla Regione nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012, approvato e ammesso a finanziamento dal Ministero. Il Piano esecutivo, unitamente alle relative schede finanziarie, costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Il Progetto viene finanziato dalla Regione per un importo di Euro= con il finanziamento concesso alla stessa dal Ministero.

ART. 2

1. Il Progetto avrà la durata di anni a decorrere dalla data di inizio dell'attività che la Regione comunicherà al Ministero, adempimento che costituisce presupposto indispensabile per avviare le procedure relative all'erogazione del finanziamento assegnato di cui al successivo art. 3.
2. L'attività di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di cui alla presente Convenzione è di competenza del Ministero che si avvale della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

ART. 3

1. La Regione si impegna a corrispondere, per l'attività che verrà espletata durante lo svolgimento del Progetto, l'importo di Euro= all'Azienda e alle Unità Operative (UO) partecipanti secondo il Piano esecutivo e la ripartizione del budget approvati dal Ministero.
2. Il finanziamento sarà erogato, non appena introitato dal Ministero, con le seguenti modalità:
 - la prima rata, pari al ... % del finanziamento complessivo assegnato, verrà corrisposta a seguito della comunicazione al Ministero della data di inizio attività;
 - la seconda rata pari al ... % sarà erogata alla scadenza del anno/mese di attività, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all'art. 4;
 - il rimanente pari al ... % a conclusione del Progetto, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della relazione conclusiva di cui all'art. 7.

ART. 4

1. Al termine del anno/mese di attività, per il pagamento della seconda rata, l'Azienda deve trasmettere alla Regione, non oltre 30 giorni dalla scadenza prevista, una relazione complessiva sullo stato di attuazione del Progetto, sottoscritta dal P.I..
2. La relazione deve contenere la descrizione dell'attività complessivamente svolta dall'Azienda e dalle singole UO e una descrizione sintetica dello stato complessivo di avanzamento della ricerca.
3. La relativa documentazione amministrativo - contabile deve essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di controllo e deve essere trattenuta agli atti dell'Azienda.
4. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto dai precedenti commi, la Regione, previa comunicazione, può attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi maturati. La sospensione del finanziamento è disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del Progetto. In tale caso la Regione chiede la restituzione degli importi erogati, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione del Progetto.
5. Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea a dimostrare lo stato di avanzamento del Progetto in conformità al Piano esecutivo approvato, la Regione chiede all'Azienda tutti i chiarimenti e le integrazioni necessari da sottoporre al Ministero, secondo le modalità e con le

scadenze dallo stesso indicate.

6. Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano al Ministero di esprimere un motivato parere favorevole, lo stesso trasmette la documentazione alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per la successiva valutazione.
7. Le Parti s'impegnano fin d'ora ad accettare quanto deciso da detta Commissione.

ART. 5

1. Il Ministero – sentita la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria - può chiedere chiarimenti e disporre verifiche nel corso dello svolgimento del Progetto.

ART. 6

1. Durante lo svolgimento del Progetto possono essere richieste modifiche al Piano esecutivo che non devono stravolgere l'impianto complessivo del documento originario. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile scientifico, devono comprovare che le stesse sono state chieste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi. La Regione sottopone successivamente le richieste all'approvazione del Ministero.

ART. 7

1. Il termine di ultimazione del Progetto può essere prorogato dal Ministero, per un periodo massimo di mesi dalla data di scadenza iniziale, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta del P.I. trasmessa dall'Azienda. La richiesta deve pervenire ai competenti uffici regionali entro e non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza del Progetto.

ART. 8

1. A conclusione del Progetto, per l'erogazione del saldo, alla data di scadenza naturale o prorogata, l'Azienda deve inviare alla Regione, non oltre giorni dalla scadenza, la relazione conclusiva che deve dimostrare esaurientemente la coerenza dell'attività complessivamente svolta con il Progetto, gli obiettivi raggiunti, i documenti prodotti e le pubblicazioni realizzate, nonché il resoconto economico complessivo delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto dall'Azienda e dalle UO partecipanti.
2. La relazione, a cura del Responsabile scientifico, deve contenere anche una sintesi dell'attività svolta in riferimento al Progetto.
3. Nel caso in cui l'Azienda non adempia, la Regione, previa comunicazione, può attivare le procedure per la sospensione del finanziamento in conformità alla vigente normativa.
4. Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti in conformità al Piano esecutivo approvato, la Regione chiede all'Azienda tutti i chiarimenti e le integrazioni necessari da sottoporre al Ministero, secondo le modalità e con le scadenze dallo stesso indicate.
5. In caso di contestazioni, le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare quanto deciso dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria e, se richiesto, l'Azienda deve provvedere alla restituzione delle somme percepite, entro l'anno contabile di definizione del procedimento.

ART. 9

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo specifici accordi tra le Parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità per i soggetti istituzionali del SSN di fruirne, previa richiesta alle Parti stesse. Nel caso in cui l'Azienda intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca realizzata, ai risultati della stessa e a eventuali brevetti derivati, deve farne richiesta alla Regione che la inoltra al Ministero. Qualsiasi documento o prodotto inerente al Progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero e delle Parti firmatarie della presente Convenzione.

ART. 10

1. I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del Progetto possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e per il pagamento di quote stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per contratti stipulati in relazione allo specifico Progetto.

ART.11

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alla Convenzione sottoscritta tra il Ministero e la Regione per l'esecuzione del Progetto.
2. Le Parti provvedono alla registrazione della presente Convenzione solamente in caso d'uso, in forza dell'art.10 della tariffa parte II allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per qualunque controversia in merito all'esecuzione della presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, foro competente sarà quello di Venezia.
4. Sono a carico dell'Azienda tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

Venezia,

PER

LA REGIONE DEL VENETO

PER

L'AZIENDA SANITARIA CAPOFILA